

## La formula esecutiva sui provvedimenti giudiziari civili

### Premessa

In riferimento ai titoli esecutivi di formazione giudiziale in virtù dei quali, ai sensi dell'art.474 c.p.c. 1° comma n.1, può aver luogo l'esecuzione forzata, sembra che esista, allo stato, più di qualche perplessità nello stabilire con sicurezza quali siano esattamente le sentenze, gli atti e i provvedimenti che richiedono l'apposizione della formula esecutiva e quali quelli che, invece, la escludono.

E' dunque necessario individuare esattamente gli atti per i quali è indispensabile l'apposizione della formula esecutiva e quelli per i quali invece siffatta formula sarebbe indebita o illegittima, potendo così causare l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del pubblico ufficiale, oltre che comportare un vero e proprio vizio dell'atto a carico della parte interessata.

L'art.474 c.p.c. 1° comma n.1 fa riferimento ai titoli giudiziari menzionando le sentenze di condanna e quelle che implicitamente si risolvono in una decisione di condanna (con esclusione però della condanna generica e della condanna ad un *facere* incoercibile), ovvero i tipici provvedimenti di cognizione che accertano il diritto proprio allo scopo dell'esecuzione, mentre risultano inidonee a fondare un'azione esecutiva sia le sentenze dichiarative che quelle costitutive.

La spedizione del titolo in forma esecutiva è preordinata allo scopo di procurare il possesso del titolo (necessaria condizione per esperire l'esecuzione forzata) alle parti cui spetta, ovvero a quelle a cui favore è stabilita la prestazione nella sentenza o nel provvedimento, i quali, attraverso la spedizione divengono titoli esecutivi, ossia idonei per l'esecuzione forzata.

L'apposizione della formula esecutiva avviene non sull'originale ma sulla prima copia da consegnare alla parte interessata assieme ad altre copie dichiarate conformi alla prima e che dovranno essere utilizzate materialmente dalla parte ai fini di preannunciare l'intenzione di procedere ad esecuzione forzata, mediante notificazione del titolo.

Così, mentre la spedizione del titolo fa parte integrante dell'atto o provvedimento giurisdizionale e si limita a indicare il destinatario che ne è legittimo beneficiario,

L'apposizione da parte del pubblico ufficiale della formula, quale diretta conseguenza della spedizione, non è altro che il materializzarsi della stessa in un documento da consegnare al legittimo possessore mediante il rilascio della prima copia del titolo in forma esecutiva. Sono queste le due formalità descritte dal 3° comma dell'art.475 c.p.c..

## **1) Funzione della formula esecutiva**

L'analisi della funzione della formula esecutiva si presenta necessaria per la comprensione dei motivi per i quali la stessa debba essere apposta nei casi in cui è richiesta.

La previsione contenuta nell'art.153 disp. att. c.p.c. si presenta al riguardo illuminante in quanto, subordinando il rilascio della copia in forma esecutiva alla formale perfezione della sentenza o del provvedimento del Giudice, evidenzia la fondamentale funzione della formula esecutiva: controllo di legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi di esso per la soddisfazione in concreto del proprio diritto accertato.

Il controllo da parte del pubblico ufficiale non è pertanto puramente formale, ma si spinge sino a rilevare non solo se l'atto è formalmente perfetto, nel senso che ha seguito l'iter processuale richiesto, ma anche se la sentenza porti o no una decisione di condanna, ovvero se siano presenti tutti i requisiti formali richiesti per l'esecutività e cioè l'idoneità a fondare esattamente l'esecuzione forzata tipica, ossia quella per espropriazione o quella specifica per consegna o rilascio e degli obblighi di fare e di non fare.

Altro controllo che implica da parte del cancelliere un'intensa attività di indagine è quello attinente all'efficacia del titolo esecutivo perché è tale sin dall'origine o per aver acquistato tale efficacia successivamente (come nel caso di decreto ingiuntivo che, ex art.647 c.p.c., diviene esecutivo per mancata opposizione nei termini stabiliti).

## **2) I provvedimenti giudiziari che richiedono la formula esecutiva**

Le sentenze e i provvedimenti che richiedono l'apposizione della formula esecutiva sono quelli che, una volta pronunciati, presentano l'idoneità a divenire titoli esecutivi, ossia a fondare l'esecuzione forzata tipica o in senso tecnico.

In un **primo** gruppo possono riunirsi le **sentenze di primo grado di condanna** che, ai sensi dell'art.282 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive tra le parti, salva la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione di cui all'art.283 c.p.c..

Appartengono a questo gruppo:

- sentenze di condanna recanti trasferimento o costituzioni di diritti reali su beni immobili o su autoveicoli;
- sentenze di condanna al pagamento di somme o altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi tipo;
- sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro;
- sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore con la particolarità che all'esecuzione delle stesse si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza (art. 431 c.p.c.);
- sentenze di condanna che definiscono controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, all'esecuzione delle quali può procedersi con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza (art. 447 bis c.p.c.);
- sentenze che accolgono in tutto o in parte l'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 653 c.p.c.);
- sentenze pronunciate nei giudizi relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie (artt. 442 e 447 c.p.c.).

Sono poi esecutive le sentenze pronunciate in grado d'appello salva la sospensione dell'esecuzione ex art.373 c.p.c.. e le sentenze della Corte di Cassazione pronunciate in ultima istanza.

In un **secondo** gruppo possono riunirsi le **ordinanze** alle quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Si rinvengono:

- ordinanze di condanna a pene pecuniarie ex art.179 c.p.c.;
- ordinanze per il pagamento di somme non contestate (art.186 bis c.p.c.) e ordinanze ingiunzione di pagamento o di consegna ex art.186 ter c.p.c.;
- ordinanza di pagamento in materia di rendimento dei conti (artt. 263 - 264 c.p.c. e 109 disp.att. c.p.c.);

- ordinanza di liquidazione delle spese a seguito di estinzione del processo per rinuncia agli atti (art 306 c.p.c.);
- ordinanza di pagamento somme nei giudizi relativi a controversie in materia di lavoro (art.423 c.p.c.);
- ordinanza ex art. 553 c.p.c. di assegnazione del credito pignorato nei confronti del terzo, quando questo abbia reso la dichiarazione positiva;
- ordinanza di convalida di licenza o di sfratto a seguito di mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato (art.663 c.p.c.) con la particolarità che se l'intimato non è comparso all'udienza all'uopo fissata, la formula esecutiva ha efficacia dopo il trentesimo giorno;
- ordinanza non impugnabile di rilascio emanata a seguito di eccezioni dell'intimato non fondate su prova scritta (art.665 c.p.c.);
- ordinanze di incompetenza o di rigetto con condanna alle spese pronunciate prima dell'inizio della causa di merito nei procedimenti cautelari (art.669 *septies* c.p.c.);
- ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale determina le spese e gli onorari degli arbitri (art.814 c.p.c.);
- ordinanza di condanna a pena pecuniaria al testimone regolarmente intimato e non comparso (art.255 c.p.c. e 106 disp.att. c.p.c.);
- ordinanza presidenziale sui provvedimenti temporanei e urgenti in materia di separazione personale dei coniugi (art.708 c.p.c. e 189 disp.att. c.p.c.).

In un **terzo** gruppo possono poi riunirsi quei provvedimenti giudiziali denominati **decreti** che, ex art. 135 c.p.c., sono solitamente privi di motivazione salvo i casi in cui la legge la prescriva espressamente. Costituiscono titolo esecutivo e pertanto richiedono l'apposizione della formula esecutiva:

- i decreti di trasferimento di beni immobili ex art 586 c.p.c.;
- i decreti di liquidazione delle spese dell'esecuzione (art. 611 c.p.c.);
- i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 c.p.c e quelli che lo divengono per mancata opposizione nei termini o per mancata attività dell'opponente (art. art. 647 c.p.c.);

- i decreti ingiuntivi che divengono esecutivi in pendenza di opposizione se questa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 c.p.c.);
- i decreti ingiuntivi che divengono esecutivi dopo la sentenza di rigetto dell'opposizione o a seguito di estinzione del processo (art. 653, 1° comma e 654 c.p.c.);
- i decreti ingiuntivi per pagamento canoni contestuali all'intimazione di sfratto (art. 664 c.p.c.);
- il decreto con cui il Tribunale dichiara esecutivo il lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.);
- i decreti di liquidazione compensi (art. 53 disp. att. c.p.c.);
- il decreto di condanna per indebito rilascio di copie esecutive (art. 154 disp. att. c.p.c.);
- il decreto di condanna all'aggiudicatario inadempiente (art. 177 disp. att. c.p.c.);
- il decreto di approvazione dell'attribuzione delle quote nel giudizio di divisione (art. 195 disp. att. c.p.c.).

Vi sono infine degli atti la cui paternità non è propriamente giudiziale ma presentano la particolarità di formarsi per lo più in sedi giudiziali e sono suscettibili di acquistare esecutività con decreto del Giudice. Essi sono:

- verbali di conciliazione ex artt. 185, 199, 322, 411, 412, 420 c.p.c.;
- processo verbale di vendita di beni immobili appartenenti a minori ex art. 191 disp. att. c.p.c., i quali costituiscono titolo esecutivo per il rilascio.

### **3) I provvedimenti giudiziari che escludono la formula esecutiva**

Vi sono, altresì, una serie di provvedimenti giudiziari, i quali, pur sembrando includere una nozione di esecutività, nel senso che anch'essi prevedono una fase esecutiva, non richiedono, tuttavia, l'apposizione della formula esecutiva. Questa, infatti, ha la funzione di attribuire al provvedimento caratteristiche di titolo esecutivo, ossia l'idoneità a valere ai fini dell'esecuzione forzata tipica o in senso tecnico. I provvedimenti di cui si tratterà, invece, pur possedendo un'intrinseca esecutività, non hanno la medesima

attitudine a fondare l'esecuzione forzata tipica (per espropriazione, consegna e rilascio e quella degli obblighi di fare o di non fare).

Il motivo per il quale tali provvedimenti non sono idonei a fondare l'esecuzione forzata tipica si rinviene essenzialmente nella mancanza, in essi, del pieno accertamento del diritto da parte del Giudice e nell'assenza della possibilità di poter agire *in executivis* per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Caratteristica comune a tali provvedimenti è quasi sempre l'articolazione del relativo procedimento in due fasi in cui viene in rilievo un momento di separazione tra la richiesta di cautela ed il merito.

Ciò che interessa ai nostri fini è il momento relativo alla prima fase che investe o esaurisce il provvedimento cautelativo o d'urgenza vero e proprio, la cui esecuzione introduce quasi sempre il secondo momento, quello relativo al merito.

Si tratta di provvedimenti in cui manca un vero e proprio accertamento del diritto, ma la cui concessione da parte del Giudice (e la cui attuazione) consente di ovviare in via immediata ad una situazione di fatto che potrebbe arrecare grave ed irreparabile pregiudizio durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria.

Essi consentono altresì di assicurare provvisoriamente la fruttuosità o gli effetti della decisione nel merito e differiscono dai provvedimenti di condanna anticipatori del giudizio in quanto in questi ultimi la struttura anticipatoria evidenzia il diretto riferimento alla tutela giurisdizionale, mentre i provvedimenti cautelari o d'urgenza esauriscono la loro funzione nell'ambito della prima fase, che non riguarda *ex se* alcun accertamento vero e proprio, cioè quello condotto dal Giudice su base probatoria e con finalità riconducibili alla tutela giurisdizionale del diritto, ma riguarda un controllo sulla sussistenza del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris* al fine di riconoscere l'esistenza o meno di particolari e specifiche esigenze, tutte ricollegabili a situazioni di fatto o pericoli che sono rispettivamente da assicurare o da rimuovere con urgenza. L'interesse sostanziale tutelato dal legislatore è infatti quello di prevenire o arrestare il danno *in itinere*, danno che, se pervenisse a determinarsi, sarebbe antiggiuridico, come lo è quello causato dal fatto illecito e che, attesa questa antiggiuridicità, l'ordinamento tutela in via preventiva e anticipata.

Si può dunque sostenere la funzione non autonoma ma strumentale di questo tipo di attività giurisdizionale rispetto alla funzione della cognizione o dell'esecuzione con il necessario rilievo che nella fase assimilabile alla cognizione sussistono più precisamente i caratteri della cognizione "sommaria".

I provvedimenti individuabili sotto tale aspetto e che quindi rifiutano l'apposizione della formula esecutiva sono:

- I) il provvedimento autorizzativo al sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e quello al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.. Il richiamo del codice di rito all'impiego delle forme dell'esecuzione forzata non significa che il provvedimento possa costituire titolo esecutivo (tant'è che manca totalmente l'accertamento del diritto nella sede propria di cognizione) ma vuole solo precisare che la fase esecutiva del sequestro ha le stesse caratteristiche strutturali ma non la stessa natura intrinseca dell'esecuzione forzata, di cui è possibile perciò impiegare le varie forme previste, secondo i casi: pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, nonché per consegna o rilascio. L'autorizzazione al sequestro ribadisce la necessità e l'urgenza di assicurare la fruttuosità della futura tutela giurisdizionale che si concretizza nella decisione di merito, e, in caso di condanna nel merito, la legge processuale appresta il sistema di utilizzare lo stesso sequestro, di cui è consentita la conversione in pignoramento, attuando così un ponte di passaggio diretto dall'accertamento all'esecuzione forzata.
- II) Provvedimenti a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ex art. 688 c.p.c.. Entrambe le azioni presuppongono una situazione di pericolo, ivi compreso il timore ragionevole di un danno nella nuova opera e la gravità dello stesso caso di danno temuto. Anche tali azioni sono strumentali alla fruttuosità della domanda sul merito e perciò il relativo provvedimento della prima fase cautelare ha il carattere di provvisorietà e strumentalità rispetto al merito. La fase cautelare segue il procedimento previsto dagli artt. 669 *bis* e ss. c.p.c..
- III) Provvedimenti in materia di istruzione preventiva, i quali si fondano sui requisiti tipici del *periculum in mora* nell'ipotesi in cui vi sia fondato motivo che stiano per mancare i testimoni o la necessità di far verificare con urgenza lo stato dei luoghi; in tali casi il Giudice si avvale dei mezzi idonei quali l'accertamento tecnico preventivo o l'ispezione giudiziale di cui agli artt. 692 e ss. c.p.c..
- IV) Provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c.. E' in questi atti che più che mai si rinviene la varietà del contenuto del provvedimento giudiziale. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. si presenta infatti come residuale, del quale è possibile avvalersi solo nell'impossibilità di esperire una delle azioni previste dal capo III del titolo I del libro IV del codice di rito. La norma infatti consente al Giudice di adottare i



provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, allorquando la parte allegghi che il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria. Anche tali ipotesi seguono il procedimento ex art. 669 bis e ss. c.p.c..

- V) Provvedimenti di reintegra e manutenzione nel possesso ex art. 703 c.p.c.. Anch'essi concludono la prima fase di un procedimento all'interno della quale non si rinviene l'accertamento pieno del diritto, ma una tutela immediata sorretta da quelle "sommarie informazioni" che differenziano le due fasi in quanto queste non assurgono a dignità di prova in senso proprio, necessaria invece nella successiva fase di merito ai fini del convincimento del Giudice.

Vi è, infine, un gruppo di sentenze, le quali pur definendo totalmente o parzialmente il giudizio, non richiedono come tali l'apposizione della formula esecutiva, perché non sono idonee a fondare l'esecuzione forzata tipica, nel duplice aspetto di esecuzione per espropriazione e di esecuzione specifica. Sono pur sempre titoli validi con una implicita esecutività ad altri effetti. Può trattarsi di titoli semplicemente dichiarativi recanti mero accertamento di diritto anche a contenuto patrimoniale, oppure di sentenze costitutive necessarie, ossia modificative di uno *status* o di una situazione giuridica.

Sono sentenze di mero accertamento:

- la sentenza di condanna generica, accertativa dell'esistenza di un diritto, ovvero dell'*an*, laddove l'art.474 c.p.c. richiede che l'esecuzione forzata sia fondata su titolo esecutivo per un credito liquido;
- sentenza di condanna condizionale nella sola ipotesi in cui la pronuncia intervenga prima dell'avveramento della condizione;
- sentenza con la quale si conclude il giudizio di divisione o lo scioglimento della comunione dei beni. Oggetto dell'accertamento è il diritto che ha ogni partecipante ad una comunione;
- sentenza per usucapione. E' di mero accertamento di un diritto a contenuto patrimoniale e la sua esecutività consiste nella trascrizione dell'acquisizione di proprietà a titolo originario presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente. Per tale operazione non è necessaria la formula esecutiva;
- sentenze sulla competenza e sulla giurisdizione;



## Unione Italiana Ufficiali Giudiziari

- sentenze separate da quelle del merito sulla convalida di sequestro, querela di falso, verifica di scrittura privata.

Sono invece sentenze costitutive necessarie:

- la sentenza nel procedimento per separazione giudiziale dei coniugi e quella di divorzio a seguito di giudizio ordinario. I relativi procedimenti hanno la caratteristica di svolgersi per una modificazione del rapporto di coniugio, dando luogo ad uno *status* rispettivamente a quello di separazione e a quello di divorzio. Solo i provvedimenti di tipo condannatorio connessi a tali pronunce, come l'assegno di mantenimento, richiedono la formula esecutiva;
- sentenza di interdizione giudiziale o di inabilitazione che porta ad una modificazione dello *status* sulla capacità del soggetto;
- sentenze elettorali, che conducono ad invalidare un'elezione e dunque a modificare lo *status* dell'eletto;
- sentenze che dichiarano la nullità o l'annullamento di un atto negoziale;
- sentenza dichiarativa di fallimento, modificativa dello *status* di imprenditore.

Non è quindi di secondaria importanza l'individuazione dei provvedimenti giudiziali suscettivi dell'apposizione della formula esecutiva e, ancor più di quelli che non la richiedono, attese le diverse funzioni che possiedono detti atti, tutti comunque finalizzati a tutelare i diritti riconosciuti dall'ordinamento giuridico e a darne concreta ed effettiva attuazione.

*Dott.ssa Cristina Mameli*